

Sentenza, Tribunale di Larino, dott.ssa Tiziana Di Nino, 18 gennaio 2016

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale ordinario di Larino**

Il Giudice, Dr.ssa Tiziana Di Nino, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2010 e fissata per la discussione orale della causa l'udienza del 13/01/2016 concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali, vertente

**MUTUATARI** **TRA** **-attori-**  
**BANCA** **E** **-convenuta-**  
OGGETTO: Contratto di mutuo.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione gli attori hanno convenuto in giudizio la BANCA esponendo di aver acquistato il 29/06/1994 un appartamento sito nel Comune di OMISSIS dal sig. OMISSIS con l'accollo della quota di mutuo corrispondente alla somma di L. 76.000.000, per la durata di dieci anni, da restituirsi in n. 20 rate consecutive semestrali scadenti al 30 dicembre e al 30 giugno, mutuo definitivamente estinto il 30 giugno 2004.

Hanno rappresentato gli attori che il mutuo fondiario è stato estinto mediante un piano di ammortamento alla francese il quale ha determinato un maggior esborso di denaro rispetto al piano di ammortamento all'italiana cd. "a quota capitale costante", determinando una maggiorazione illegittima dell'interesse pattuito contrattualmente, a causa del calcolo dell'interesse composto, creando una notevole divergenza tra il tasso convenuto contrattualmente e il tasso effettivo applicato. Hanno eccepito, pertanto, l'illegittimità di tale piano di ammortamento, il quale presenta un tasso di interesse indeterminato ed incerto, ritenendo che la maggiorazione di interessi dovuta, in confronto con il piano all'italiana, sia derivato da una illegittima capitalizzazione degli interessi. Hanno chiesto nelle conclusioni:

- a) di dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese e quindi l'illegittimità del piano di ammortamento collegato al mutuo fondiario estinto;
- b) di accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi, ai sensi della L. n. 108 del 1996;
- c) di condannare l'istituto di credito convenuto al rimborso della somma di Euro. 22.625,88 pari al totale degli interessi pagati dagli attori ovvero, in subordine, della somma di Euro 10.237,64 quale differenza degli interessi pagati in più a causa dell'ammortamento alla francese applicando solo il tasso di interesse legale;
- d) la vittoria delle spese di lite.

Si è costituita la BANCA contestando le pretese di parte attrice e rappresentando che il contratto di mutuo di cui è causa regolamenta tutte le condizioni del rapporto bancario, e che l'esecuzione in via di fatto di esso ha tenuto fede a quelle condizioni contrattuali, non comportando l'ammortamento

*Sentenza, Tribunale di Larino, dott.ssa Tiziana Di Nino, 18 gennaio 2016*

alla francese un metodo di calcolo degli interessi anatocistico o usurario. Ha eccepito, comunque, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato oggettivo. La BANCA ha chiesto nelle conclusioni il rigetto delle domande di parte attrice ovvero di dichiararsi il diritto alla ripetizione dell'indebitato per intervenuta prescrizione dell'azione, con vittoria delle spese di lite.

La causa è stata istruita con allegazione di documenti agli atti introduttivi del giudizio e con una consulenza tecnica d'ufficio. Definito il tema della lite è stata fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale ritiene non meritevoli di accoglimento le domande di parte attrice per i motivi di seguito precisati.

Gli attori hanno chiesto di dichiarare illegittimo il sistema di ammortamento del mutuo cd. "*alla francese*" in quanto comportante l'applicazione di un interesse composto vietato dalla legge, di dichiarare che parte degli interessi applicati al mutuo sono divenuti usurari ai sensi della L. n. 108 del 1996 per effetto dell'applicazione di detto piano di ammortamento e di condannare l'istituto di credito convenuto, pertanto, al rimborso in favore degli attori in via principale della somma di Euro. 22.625,88, corrispondente al totale degli interessi pagati dagli attori per effetto dell'azzeramento degli interessi usurari, e in via subordinata della somma di Euro. 10.237,64, quale differenza degli interessi pagati in più dagli attori per effetto della applicazione di detto metodo di ammortamento, con il riconoscimento alla banca convenuta solo del tasso legale.

Come è noto il piano di ammortamento "*alla francese*" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.

Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, deve ritenersi che di per sé non comporti anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.

Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in questo senso anche Trib. Mantova, 11 marzo 2014).

Neppure può condividersi l'orientamento, pur sostenuto da alcune pronunce di merito, che l'adozione di un piano di ammortamento "*alla francese*" comporti di per sé un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, con conseguente necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.c. Nel caso, invece, in cui nel contratto le modalità di determinazione del tasso siano state precisamente indicate, in tal modo consentendo al mutuante di verificare la concreta entità della quota interessi applicata alla singola rata, nessuna indeterminatezza del tasso ultralegale stabilito per iscritto potrà

*Sentenza, Tribunale di Larino, dott.ssa Tiziana Di Nino, 18 gennaio 2016*

ritenersi sussistente e non può farsi, luogo, in conclusione, alla rideterminazione del tasso con applicazione di quello legale.

Nel corso dell'espletamento dell'attività istruttoria è stato conferito incarico al consulente tecnico d'ufficio sulla scorta dei quesiti proposti dagli stessi attori. Essi sono stati specifici e diretti ad accertare, *in primis*:

- 1) il tasso effettivamente applicato al suddetto contratto;
- 2) se il tasso effettivo applicato corrisponde a quello indicato nel contratto di mutuo;
- 3) se è stato superato il tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996 per la configurazione dell'usura.

A tali quesiti il C.T.U. nominato, Dott. OMISSIS, ha risposto precisando, in via preliminare, che il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo è un tasso variabile, indicizzato al tasso di riferimento Ribor 6 mesi, sostituito dal 1999 dal tasso di riferimento Euribor 6 mesi, con applicazione di *spread* e commissioni predeterminate in contratto, e concludendo che il tasso effettivamente praticato nella operatività del piano di ammortamento è corrispondente a quello pattuito dalle parti al momento della stipula del mutuo.

Il quesito di cui alla lettera c) dell'ordinanza di conferimento dell'incarico non è stato sviluppato in quanto non necessario. Esso chiedeva il ricalcolo della rata dovuta dall'attrice applicando il tasso indicato sul contratto di mutuo verificando, qualora la rata ricalcolata fosse stata inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolando il maggior costo complessivo del mutuo. A tale quesito il C.T.U. ha risposto, diversamente, proponendo un confronto tra la rata da pagarsi con il calcolo del metodo alla francese, a quota capitale crescente, e quella da pagarsi con il metodo all'italiana, a quota capitale costante, ed evidenziando la differenza di Euro. 2.463,70 quale maggior somma pagata nel primo piano di ammortamento, cioè quello alla francese.

Orbene, in materia di ammortamento del mutuo *"alla francese"* questo Tribunale, come già evidenziato, ritiene di dover aderire all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito il quale sostiene che esso *"non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti, ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo"* (Trib. di Pescara, 10 aprile 2014; cfr. Trib. di Salerno, 30 gennaio 2015; Trib. Benevento, 19 novembre 2012, n. 1936; Trib. di Milano, 5 maggio 2014, n. 5733).

Si precisa, infatti, che *"In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente./ Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto"* (Trib. Siena, 17 luglio 2014).

*Sentenza, Tribunale di Larino, dott.ssa Tiziana Di Nino, 18 gennaio 2016*

Ciò è in linea con quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento decidendo, il quale non ha evidenziato la ricorrenza, nel caso in questione, di un fenomeno anatocistico o di un fenomeno usurario avendo precisato, al contrario, che il tasso applicato dall'istituto di credito corrisponde effettivamente a quello pattuito in contratto e che esso non supera le soglie previste l'usura.

Quanto al confronto tra metodo di ammortamento alla francese e quello all'italiana, la circostanza che di fatto, come pacifico, si paghino interessi leggermente superiori nel primo trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest'ultimo - come assumono gli attori -, bensì nel fatto che, per quanto emerge dallo stesso prospetto della perizia attorea, **nell'ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore**; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese, l'interesse conteggiato nell'ammortamento alla francese, computato su un capitale residuo maggiore, sarà inevitabilmente maggiore (Trib. Milano, 16 luglio 2015).

Nel caso decidendo la differenza accertata tra il metodo di ammortamento alla francese e quello all'italiana è pari ad Euro. 2.463,70, ma non costituisce un indebito oggettivo.

Pertanto, precisato che non è stata evidenziata una capitalizzazione degli interessi, o un'usura e che il tasso di interesse, invece, è stato pattuito per iscritto dalle parti al momento della stipula del contratto di mutuo - dal dante causa degli attori - e atteso che gli interessi superiori al tasso legale devono essere pattuiti necessariamente per iscritto, in quanto tale forma è richiesta *ad substantiam*, ai sensi dell'art. 1284 c.c., il C.T.U. operando correttamente non ha proceduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi spettanti all'istituto di credito.

Le domande degli attori devono essere, pertanto, rigettate.

Stante l'esistenza di alcune pronunce giurisprudenziali in parte contrastanti si compensano le spese processuali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta all'R.G. n. 100431/10 e vertente tra mutuatari e la Banca in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande formulate da mutuatari;
- 2) compensa tra le parti le spese processuali di lite;
- 3) pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Così deciso in Larino, il 13 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*